



Al Ministro dell'istruzione e del merito

Decreto di determinazione dei tetti di spesa della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado – anno scolastico 2025/2026

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante “*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*”, e in particolare l’art. 27, comma 3, sulla determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria per ciascun anno di scuola secondaria da assumere come limite entro cui i docenti debbono operare le proprie scelte;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l’articolo 15, comma 3, lett. c), recante misure atte a contenere il costo dei libri scolastici, come modificato dal decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, il quale prevede, tra l’altro, che i tetti di spesa dell’intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado sono adeguati al tasso di inflazione programmata;

VISTO, altresì, l’articolo 15, comma 2, del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 nella parte in cui prevede che “*la delibera del collegio dei docenti relativa all’adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui all’art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123*”;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”, e in particolare l’articolo 11, con il quale, a partire dal 1° settembre 2013, è stata disposta l’abrogazione dell’obbligo di adozione dei testi scolastici con cadenza pluriennale;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 recante “*Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 di adozione del “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 di adozione del “*Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a*



Al Ministro dell'istruzione e del merito

norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92 rubricato “*Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi di istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;

VISTO il decreto interministeriale 23 agosto 2019, n. 766 recante “*Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo del biennio e del triennio dei percorsi di istruzione professionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto 24 maggio 2018, n. 92, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze*”;

VISTA la direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, contenente “*Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88*”;

VISTA la direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 4, di adozione delle “*Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e quinto anno*”;

VISTO il decreto interministeriale 24 aprile 2012, recante “*Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall’articolo 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale*”;

VISTO il decreto interministeriale 7 ottobre 2010, n. 211 concernente il “*Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 di adozione del “*Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89*”;



Al Ministro dell'istruzione e del merito

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52 concernente il “*Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89*”;

VISTA la legge 27 dicembre 2023, n. 206 recante “*Disposizioni organiche per la valorizzazione la promozione e la tutela del made in Italy*” ed in particolare l’art. 18, con il quale è stato istituito, nell’ambito del sistema dei licei, il percorso del made in Italy;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 “*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*” convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l’articolo 5, con il quale viene istituito un nuovo insegnamento da impartire in una delle classi del primo biennio degli istituti tecnici e professionali, e l’articolo 6, rubricato “*contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi*”;

VISTO il decreto ministeriale 11 maggio 2012, n. 43, con il quale sono stati fissati i tetti di spesa per le classi di scuola secondaria di primo e di secondo grado per l’anno scolastico 2012/2013;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 settembre 2013, n. 781 e, in particolare, l’articolo 3, nella parte in cui prevede che, qualora la dotazione libraria necessaria sia composta da libri in versione mista, i tetti di spesa sono ridotti del 10%, mentre nell’ipotesi in cui la dotazione libraria necessaria sia composta esclusivamente da libri in versione digitale, i tetti di spesa determinati sono ridotti del 30%;

CONSIDERATO che il libro di testo, secondo quanto previsto dall’articolo 15 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve sviluppare i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e può essere realizzato in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni;

RITENUTO di dover considerare nella determinazione del tetto di spesa l’introduzione dell’insegnamento di “geografia generale ed economica” prevista dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito nella legge 8 novembre 2013, n. 128;

RITENUTO di dover provvedere, nell’ambito degli istituti tecnici settore tecnologico ad indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria», alla definizione del tetto di spesa in relazione al sesto anno istituito ai fini del conseguimento della specializzazione di «Enotecnico» ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 e del decreto interministeriale 24 aprile 2012;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 15, comma 3, lettera c) del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, i tetti di spesa dell’intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado sono adeguati al tasso di inflazione programmata;

CONSIDERATO che il tasso di inflazione programmata per l’anno 2025 (fonte Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro) è pari all’1,8%;



Al Ministro dell'istruzione e del merito

RITENUTO opportuno, in ragione del mutato assetto dell'attuale ordinamento scolastico rispetto al quadro normativo vigente per l'anno scolastico 2012/2013, di indicare nell'Allegato 2 al presente decreto tutti i vigenti nuovi indirizzi e percorsi di studio;

RITENUTO, pertanto, di definire i tetti di spesa della dotazione libraria, applicando ai tetti di spesa di cui al decreto ministeriale 11 maggio 2012, n. 43 il tasso di inflazione programmata stabilito per l'anno 2025;

RITENUTO, altresì, di dover definire i tetti di spesa della dotazione libraria della scuola secondaria di secondo grado per tutti i percorsi di studio vigenti e per ogni anno di corso;

DECRETA

Articolo 1

1. I tetti di spesa riferiti alle classi di scuola secondaria di primo grado, entro i quali i docenti sono tenuti a mantenere il costo dell'intera dotazione libraria, sono stabiliti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. I tetti di spesa riferiti alle classi di scuola secondaria di secondo grado, entro i quali i docenti sono tenuti a mantenere il costo dell'intera dotazione libraria, sono stabiliti nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. I tetti di spesa di cui al presente decreto sono ridotti del 10% se nella classe considerata i testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013); i tetti di spesa sono ridotti del 30% se nella classe considerata i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c – punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013).
4. Eventuali incrementi degli importi indicati debbono essere contenuti entro il limite massimo del 15%. In tal caso, le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di istituto.
5. Il presente decreto si applica alle adozioni di libri di testo nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado da effettuarsi per l'anno scolastico 2025/2026.



Al Ministro dell'istruzione e del merito

Articolo 2

1. Gli Uffici Scolastici Regionali esercitano la necessaria vigilanza e mettono in atto gli opportuni controlli nei confronti delle istituzioni scolastiche affinché le adozioni dei libri di testo vengano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge e siano contenute entro i tetti di spesa di cui al presente decreto, assicurando in ogni caso che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti.
2. I revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche verificano il rispetto dei tetti di spesa stabiliti con il presente decreto nell'ambito degli ordinari compiti affidati agli stessi dalla normativa vigente.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara

Libri di testo 2025/2026: istruzioni operative per le scuole

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con nota n. 14536 dell'8 aprile 2025, **ha confermato** per l'anno scolastico 2025/2026 le indicazioni contenute nella precedente circolare n. 2581 del 9 aprile 2014. Il documento **introduce** tuttavia alcune **precisazioni**, in particolare in relazione all'adeguamento dei tetti di spesa dei libri scolastici al tasso di inflazione programmata.

Tetti di spesa aggiornati secondo l'inflazione

Ai sensi della normativa vigente, i prezzi dei libri per la scuola primaria e i tetti di spesa per la scuola secondaria **sono stabiliti** con decreto ministeriale. A partire dal 2025/2026, come previsto dalla legge 106/2024, i tetti **devono essere adeguati** all'inflazione programmata. Tale aggiornamento **è stato definito** con il D.M. 58 del 19 marzo 2025, che **applica** il tasso previsto al precedente D.M. 43/2012. I tetti di spesa **sono indicati**:

- nell'allegato 1 per la scuola secondaria di primo grado;
- nell'allegato 2 per la scuola secondaria di secondo grado.

Riduzioni per modalità mista e digitale

Il decreto **prevede** una riduzione dei tetti di spesa:

- del 10% per testi in modalità mista (cartaceo + digitale);
- del 30% per testi in modalità digitale integrale;

come definite dal D.M. 781/2013.

Superamenti motivati e controlli

È **consentito** un incremento massimo del 15% rispetto ai tetti, purché motivato dal Collegio docenti e **approvato** dal Consiglio d'Istituto. Gli Uffici scolastici regionali e i revisori dei conti **sono incaricati** di **verificare** il rispetto di tali vincoli.

Termine per le adozioni e modalità di comunicazione

Le delibere di adozione **devono essere effettuate** entro la seconda decade di maggio 2025. I dati **vanno comunicati**:

- online tramite la piattaforma www.adozioniaie.it;
- oppure offline, sempre entro il **7 giugno 2025**.

Le scuole che non adottano libri **devono indicare** l'uso di strumenti alternativi. **Non è consentito** modificare le adozioni a lezioni iniziate.

Adozioni e conferme dei testi

Il Collegio dei docenti **può confermare** i testi già in uso oppure **procedere** a nuove adozioni, limitatamente a:

- classi prime e quarte della primaria;

- classi prime della secondaria di primo grado;
- classi prime, terze e, per specifiche discipline, quinte della secondaria di secondo grado.

Attenzione all'accessibilità per alunni con disabilità visive

I dirigenti scolastici **devono richiedere** tempestivamente ai centri specializzati la **riproduzione** dei testi per studenti non vedenti o ipovedenti, secondo quanto previsto dalla legge 4/2004, mediante formati accessibili e supporti compatibili con le tecnologie assistive.

Vigilanza, incontri con gli editori e obblighi normativi

I dirigenti scolastici **sono tenuti a vigilare** sul rispetto dei vincoli normativi e **a garantire** che le adozioni siano espressione della libertà didattica. È inoltre **raccomandato** di **favorire** incontri tra docenti ed editori accreditati, compatibilmente con l'organizzazione scolastica. Per la scuola primaria si **consiglia** di predisporre un locale per la consultazione delle proposte editoriali.

Infine, si **richiama** il divieto per il personale scolastico di **commerciare** libri di testo, ai sensi dell'art. 157 del d.lgs. 297/1994.

*Copyright OrizzonteScuola. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Ragusa -
Proprietario OrizzonteScuola SRL - Via J. A. Spataro 97100 Ragusa
Società iscritta al registro delle imprese di Ragusa - P. IVA 01492590888 - Iscrizione al ROC
25083
Direttore responsabile Eleonora Fortunato*